

Banca Agricola
Popolare di Sicilia

Linee Guida in tema di cumulo incarichi e time commitment degli esponenti bancari

13 maggio 2022



Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti¹ devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che: *«Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte»* (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario², dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico. Ciascun Organo³ della Banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico (che varia in ragione

¹ Le presenti linee guida si rivolgono a tutti gli esponenti (amministratori, sindaci, D.G./A.D.) in coerenza con l'Art. 16 decreto MEF che richiede a «Ciascun esponente» di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ed alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett.g. Con riferimento al Direttore generale, la valutazione terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

² L'art. 26, comma 2 TUB dispone che gli esponenti devono «dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca»; l'art. 26, comma 3, lett. e, TUB demanda al decreto di attuazione del MEF, sentita la Banca d'Italia, di individuare « limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, **graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario**».

³ Nel presente documento il riferimento all' "Organo" e all'"Organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta della stima dell'impegno richiesto e/o della valutazione della disponibilità di tempo degli amministratori e del Direttore generale ovvero come il Collegio sindacale per i sindaci.

del ruolo da ricoprire) e valuta la sussistenza di tale requisito, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo** ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente **ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti.**

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la Banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti. In proposito, si evidenzia che la disciplina delineata dall' art. 17 del d.m. 169/2020⁴ trova applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa mentre è orientativa per le altre Banche. Per le banche diverse da quelle di maggiore dimensione i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti andranno dunque individuati in applicazione del principio di proporzionalità.

Alla luce del vigente quadro normativo, **le presenti Linee guida provvedono ad individuare alcuni orientamenti sia relativamente a delle soglie di attenzione concernenti il numero indicativo degli incarichi** che un esponente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, può ricoprire, **sia relativamente alla disponibilità di tempo indicativa** che ciascun esponente deve dedicare allo svolgimento del proprio ruolo nella Banca.

Quanto al numero degli incarichi (c.d. disponibilità di tempo quantitativa), si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella Banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo (Presidente del Cda, A.D., D.G., amministratore esecutivo, non esecutivo, sindaco) nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società (società bancaria, finanziaria o assicurativa non in concorrenza, quotata, società commerciale di rilevanti dimensioni) ed alla partecipazione a comitati e gruppi di lavoro interni.

⁴Nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa ciascun esponente può ricoprire contemporaneamente in banche e in altre società commerciali soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; oppure b) quattro incarichi non esecutivi (art. 17, co. 1, DM 169/2020).

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro⁵.

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo⁶; per incarichi esecutivi si intendono: Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro del Comitato Esecutivo, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Quanto al tempo da dedicare all'incarico presso la Banca (c.d. disponibilità di tempo qualitativa), appare opportuno tenere conto dell'esperienza pregressa dell'esponente, del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi, del suo ruolo all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente); delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare; del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa e del tempo necessario alla loro preparazione; del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni; della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Resta naturalmente fermo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di "interlocking").

1. Disponibilità di tempo quantitativa

In sede di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 Testo Unico Bancario nonché in sede di Autovalutazione, l'Organo competente è tenuto a verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica. Ciò in

⁵ In conformità con la classificazione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

⁶ In coerenza con l'art. 1, comma 1, lett. h) del decreto 169/2020 MEF che definisce "incarichi" quelli: presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; presso il collegio sindacale; di direttore generale, comunque denominato.

quanto fra i fattori che possono condizionare il tempo che un esponente è in grado di dedicare allo svolgimento delle proprie funzioni vi è il numero di incarichi svolti presso altri enti. L'Organo competente dovrà dunque valutare se il tempo che ciascun esponente può dedicare all'incarico sia idoneo all'efficace svolgimento dello stesso, tenuto conto anche del numero di incarichi detenuti dall'esponente, considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo.

L'Organo competente presta particolare considerazione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'esponente: in proposito, vengono indicate di seguito - lettere da a) a e) - **alcune soglie di attenzione**.

In caso di superamento dei limiti previsti nel Regolamento, l'Organo competente valuta se la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente - anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le opportune deliberazioni - e ne fornisce adeguata spiegazione, tenendo altresì conto a tal fine anche della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dall'esponente al di fuori della Banca (ad esempio se titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno oppure se esercita la libera professione)⁷.

È riservata comunque all'Organo competente la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte dei propri componenti, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l'Organo competente si esprime all'unanimità con delibera motivata e la verifica della disponibilità di tempo dovrà essere condotta, con riferimento ai membri interessati dalla deroga, con cadenza almeno semestrale.

Resta fermo che anche qualora l'esponente ricopra un numero di incarichi che non eccedono i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l'Organo competente dovrà comunque valutare se sia assicurata da parte dell'esponente l'adeguata dedizione di tempo al proprio incarico presso la Banca.

Si indicano di seguito le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale possono ricoprire contemporaneamente⁸:

⁷ Il relativo verbale andrà trasmesso alla Banca d'Italia

⁸ Per incarichi esecutivi si intendono quelli di Direttore Generale, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Membro del Comitato Esecutivo, Consigliere con Funzioni Delegate. Gli incarichi non esecutivi si riferiscono

a) Presidente del CdA

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 7 incarichi complessivi**, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

b) Amministratore delegato (se nominato) e Direttore Generale

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi** in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

c) Amministratori esecutivi

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi** o di controllo **oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque **non più di 8 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca**, di cui non più di 2 incarichi esecutivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

d) Amministratori non esecutivi:

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi** o di controllo **oppure 8 incarichi non esecutivi** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca**, di cui non più di 3 esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

a quelli di componente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe e gli incarichi di controllo. Questi ultimi contemplano quelli di componente del Collegio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza.

e) Sindaci

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e **comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca**, di cui non più di 3 incarichi esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione)⁹.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

(i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;

(ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti¹⁰;

⁹ Per quanto riguarda i sindaci i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati oltre che dall'art. 16 del Decreto MEF anche dall'art. 148-bis del TUF, dall'art. 144 duodecies e ss. (Allegato 5 bis) del Regolamento Emittenti Consob in quanto le banche popolari rientrano nella categoria delle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

¹⁰ Rientrano nelle attività professionali svolte quegli incarichi (ad es. di revisore legale, di componente dell'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/01, ecc.) eseguiti nella qualità di professionista (ad es., in qualità di dottore commercialista e revisore legale dei conti). Nella quantificazione del numero di FTE dedicate alle attività professionali, l'esponente avrà cura di considerare anche il tempo specificatamente dedicato ai predetti incarichi.

(iii) quale sindaco supplente.

2. Disponibilità di tempo qualitativa

Tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli altri incarichi presso altre società o enti, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli esponenti¹¹ oggetto di verifica.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. *Il time commitment* dell'esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell'esponente all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; nel caso dei sindaci, anche della partecipazione alle riunioni del CdA e del CE (se nominato);
- oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio, Collegio e di Comitato;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Al fine di consentire all'Organo competente una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati esponenti e, a questi ultimi,

¹¹ Il riferimento è a tutti gli esponenti: amministratori, sindaci, AD/DG.

di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di amministrazione, dei Comitati e del Collegio sindacale, **misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti.**

Al riguardo, muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato¹², il tempo necessario (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Presidente del CdA | gg 48 |
| b) Amministratore esecutivo (componente il CE) | gg 48 |
| c) Amministratore non esecutivo | gg 36 |
| d) Amministratore componente di Comitati endoconsiliari: 7/8 gg
aggiuntivi per ogni Comitato | |
| e) Presidente di un Comitato endo-consiliare: + 50% rispetto al tempo
aggiuntivo stimato per il relativo componente | |
| f) Amministratore indipendente | gg |
| 38+7/8 gg per ogni Comitato endoconsiliare | |
| g) Amministratore Delegato/D.G. | full time ¹³ |
| h) Presidente del Collegio Sindacale | gg 48 |
| i) Sindaci effettivi | gg 42 |

L'eventuale superamento del tempo massimo di 260 FTE dovrà essere motivato dall'esponente interessato sulla base di circostanze inerenti all'attività specificatamente svolta (ad es. attività professionali o imprenditoriali che richiedono lavoro extra in giorni festivi e/o prefestivi).

La Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace espletamento dell'incarico.

¹² Considerato che, di norma, il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, il Collegio sindacale almeno ogni 90 giorni e che i sindaci partecipano alle riunioni del Cda e del CE.

¹³ Fatto salvo il tempo necessario allo svolgimento di eventuali incarichi extra-banca, nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 1 – Disponibilità di Tempo Quantitativa.

Come disposto dall'art. 16, DM 169/2020, comma 1, ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, di Sindaco e di AD/DG, al momento della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti successivamente alla nomina dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti
- le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, **specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono;**
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.